

FOCUS AFRICA

12 AGOSTO 2024

La mancata condanna della Nigeria per  
i danni derivanti dal *gas flaring*:  
occasione persa dalla Corte di giustizia  
dell'ECOWAS o dal ricorrente?

di Gianfranco Gabriele Nucera  
Ricercatore di Diritto internazionale  
Sapienza Università di Roma



# La mancata condanna della Nigeria per i danni derivanti dal *gas flaring*: occasione persa dalla Corte di giustizia dell'ECOWAS o dal ricorrente?\*

**di Gianfranco Gabriele Nucera**

Ricercatore di Diritto internazionale  
Sapienza Università di Roma

**Abstract [It]:** Il contributo vuole analizzare la pronuncia della Corte di giustizia dell'ECOWAS nel caso *The Registered Trustees of the HEDA Resource Centre v. Federal Republic of Nigeria*, avente ad oggetto le violazioni dei diritti umani conseguenti alle attività di *gas flaring* condotte nell'area del delta del Niger. La sentenza, da un lato, ha evidenziato come la Corte abbia adottato una prospettiva olistica nell'analisi delle norme della Carta di Banjul e, dall'altro lato, non abbia accolto le richieste del ricorrente in mancanza di dati idonei a dimostrare il nesso di causalità tra l'azione statale e i danni subiti dalla popolazione, sollevando con forza la questione del rapporto tra evidenze scientifiche e danni provocati da forme gravi d'inquinamento.

**Title:** The failure to condemn Nigeria for damages resulting from gas flaring: a missed opportunity by the ECOWAS Court of Justice or the appellant?

**Abstract [En]:** The paper aims to analyze the ruling of the Court of Justice of ECOWAS in the case *The Registered Trustees of the HEDA Resource Centre v. Federal Republic of Nigeria* concerning human rights violations resulting from gas flaring activities conducted in the Niger Delta area. The judgment, on the one hand, highlighted how the Court adopted a holistic perspective in the analysis of the rules of the Banjul Charter and, on the other hand, did not accept the applicant's requests in the absence of data suitable to demonstrate the causal link between the State action and the damage suffered by the population, strongly raising the question of the relationship between scientific evidence and damage caused by severe forms of pollution.

**Parole chiave:** Diritto a un ambiente sano; ECOWAS; *gas flaring*; obbligo di diligenza; dati scientifici

**Keywords:** Right to a healthy environment; ECOWAS; gas flaring; due diligence; scientific data

**Sommario:** 1. Premessa. 2. Il fenomeno del *gas flaring* e le richieste dei ricorrenti. 3. Sull'ammissibilità del ricorso. 4. In merito alle richieste delle Parti. 4.1. Sull'obbligo generale di tutelare i diritti umani, il diritto alla vita e il rilievo della dignità umana. 4.2. La tutela ambientale e della salute ai sensi della Carta africana. 5. Conclusioni.

Nota a [The Registered Trustees of Heda Resource Centre \(Human & Environmental Development Agenda\) v. Federal Republic of Nigeria \(ECW/CCJ/APP/41/22; ECW/CCJ/JUD/26/24\) \[2024\] ECOWASCJ 3 \(4 July 2024\)](#)

---

\* Articolo sottoposto a referaggio.

## 1. Premessa

Il 4 luglio 2024, la Corte di giustizia della Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale (ECOWAS) si è pronunciata sul ricorso presentato nel 2021 dal *Registered Trustees* del Centro risorse HEDA (Human Environment and Development Agenda) contro la Repubblica federale della Nigeria.

Il ricorso riguardava la violazione dei diritti umani nell’area del delta del Niger per la combustione dei gas in eccesso fuoriusciti a seguito dell’estrazione del petrolio. Tali pratiche erano già state oggetto di un’importante sentenza della stessa Corte nel caso *The Registered Trustees of the Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) v. Federal Republic of Nigeria*, in cui i giudici avevano ordinato allo Stato di adottare tutte le misure adeguate, nel più breve tempo possibile, a garantire il ripristino dell’ambiente, prevenire il verificarsi di ulteriori danni ecologici, punire i responsabili<sup>1</sup>.

Date tali premesse, ci si sarebbe attesi una nuova sentenza di condanna dello Stato, che non è arrivata per diverse ragioni. Principalmente, i motivi che hanno spinto la Corte a non accogliere le richieste del ricorrente sono legati alla scarsa documentazione scientifica a supporto dei danni lamentati. Tuttavia, la sentenza, benché non accerti nuovamente la violazione dei diritti, offre diversi spunti circa l’uso di dati nei procedimenti giudiziari relativi alla tutela dell’ambiente e della salute, nonché la definizione del contenuto dell’obbligo di diligenza che lo Stato deve rispettare nella scelta e nella realizzazione di misure di prevenzione e mitigazione dei gravi danni alla natura e alle persone sotto la propria giurisdizione.

## 2. Il fenomeno del *gas flaring* e le richieste dei ricorrenti

Nel caso in esame, il ricorrente è il rappresentante di un’organizzazione non governativa (ONG) con finalità di lotta alla corruzione, tutela dei diritti umani e promozione dello sviluppo sostenibile, registrata in Nigeria ai sensi del *Companies and Allied Matters Act* del 2020. Nell’ambito della sua attività, l’ONG ha contestato diverse violazioni dei diritti umani, connesse in particolare ai diritti alla vita, alla dignità della persona, a godere del miglior stato di salute fisica e mentale possibile, a vivere in un ambiente soddisfacente.

Tali diritti sarebbero stati violati a seguito del mancato intervento statale rispetto agli effetti nocivi della combustione del gas naturale in eccesso prodotto a seguito dell’estrazione di petrolio. Si tratta di un problema ambientale e sociale ben noto allo Stato, manifestatosi sin dagli anni ’50 del secolo scorso, provocando il grave inquinamento dell’area del delta del Niger, come testimoniato da numerosi rapporti di ONG. Tali rapporti sottolineano come l’aspettativa di vita nella regione sia oltre dieci anni più bassa

---

<sup>1</sup> ECCJ, *The Registered Trustees of the Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) v. Federal Republic of Nigeria*, ECW/CCJ/JUD/18/12, 14 December 2012, par. 121. Per un approfondimento della pronuncia si rinvia al commento di L. PINESCHI, *Un’evoluzione imperfetta nella tutela del diritto a un ambiente soddisfacente: la sentenza della Corte di giustizia dell’ECOWAS sul caso “SERAP c. Nigeria”*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2014, pp. 103-132.

rispetto a quella del resto della Nigeria, con un'altissima incidenza di mortalità infantile, malattie respiratorie e cardiache<sup>2</sup>.

Il *gas flaring* è una pratica dichiarata illegale nell'ordinamento giuridico nigeriano a partire dall'adozione, nel 1979, dell'*Associated Gas Reinjection Act*, che ne disponeva l'eliminazione nel 1984. A tale atto ha fatto seguito l'adozione del Programma nazionale di commercializzazione del *gas flare* (NPGFC), nel 2016, e delle *Flare Gas Regulations (Prevention of Waste and Pollution)* nel 2018, che prevedono sanzioni per le compagnie petrolifere inadempienti. Ciononostante, e malgrado gli impegni adottati dalla Nigeria a livello internazionale<sup>3</sup>, la combustione del gas rappresenta ancora oggi un problema di ampia portata.

Nell'audizione pubblica tenutasi nel febbraio 2021 presso la Camera dei rappresentanti, il Governo ha rimarcato la necessità di porre fine alle attività di combustione del gas naturale in Nigeria, ma ha annunciato l'intenzione di prorogare al 2025 il termine per iniziare il suo *phasing out*. Questa proroga rappresenterebbe inequivocabilmente, a detta del ricorrente, la mancanza di impegno del Governo stesso a intervenire con decisione sul problema per proteggere la popolazione e l'ambiente.

Oltre ai danni, il ricorrente ha sottolineato il mancato introito economico della pubblica amministrazione, consistente in circa 750 milioni di dollari persi a causa della quantità di gas andata bruciata, e non commercializzata, e della mancata riscossione delle sanzioni. Tali risorse finanziarie avrebbero potuto essere utilizzate per finanziare programmi di sviluppo infrastrutturale, produrre elettricità, prevenire e mitigare gli impatti dannosi sulla salute e sull'ambiente.

Per questi motivi, è stato chiesto alla Corte di accertare la violazione degli artt. 1 (obbligo di rispettare i diritti enunciati nella Carta), 4 (diritto alla vita), 5 (tutela della dignità), 16 (diritto alla salute) e 24 (diritto a un ambiente sano) della Carta africana dei diritti umani e dei popoli, e di riconoscere un risarcimento da destinare alle persone residenti nelle aree in cui vengono condotte tali attività.

Il Governo, pur avendo riconosciuto l'esistenza della problematica, ha contestato le affermazioni dell'ONG circa la sua inazione. In tale prospettiva, l'adozione di una serie di normative in materia avrebbe dimostrato l'impegno delle autorità pubbliche per prevenire eventuali danni ambientali e alla salute delle persone, considerate le scarse risorse finanziarie a disposizione. Infine, è stato ha affermato che le richieste del ricorrente non fossero suffragate da prove sufficienti a invocare la responsabilità dello Stato, mancando la dimostrazione del nesso di causalità tra eventuali danni subiti dalle persone e dall'ambiente e il fenomeno del *gas flaring*.

---

<sup>2</sup> In merito a tali effetti, si rinvia, *ex multis*, ai dati citati da [Amnesty International](#) e [ActionAid](#).

<sup>3</sup> Si veda a tal riguardo la [dichiarazione](#), *ex art.* 4 dell'Accordo di Parigi, sul *national determined contribution* (NDC) depositata nel Registro pubblico degli impegni detenuto dal Segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (UNFCCC) nel luglio 2021, che prevede l'obiettivo "Zero gas flaring by 2030" (p. 22). Tale impegno è stato poi [reiterato](#) durante la ventottesima Conferenza delle Parti alla UNFCCC (COP) del dicembre 2023.

### 3. Sull'ammissibilità del ricorso

Prima di entrare nel merito delle questioni, lo Stato ha contestato il ricorso sulla base di due motivi preliminari: 1) la questione non rientrerebbe nella competenza della Corte di Abuja; 2) contestualmente al caso sottoposto all'attenzione dei giudici, vi sarebbe un ricorso analogo pendente dinanzi alla stessa Corte.

Riguardo al primo motivo di inammissibilità, secondo il convenuto, la questione sottoposta all'attenzione dei giudici non rientrerebbe nell'ambito di applicazione del Protocollo A/P.1/7/91 al trattato istitutivo dell'ECOWAS che definisce la competenza e il funzionamento della Corte, così come modificato dal Protocollo supplementare A/SP.1/01/05. Secondo l'art. 9 del Protocollo, la Corte ha giurisdizione, *inter alia*, "to determine case of violation of human rights that occur in any Member State", ma l'oggetto del ricorso presentato riguarderebbe piuttosto l'eventuale responsabilità extra-contrattuale in conseguenza di condotte negligenti, con obbligo di risarcire eventuali danni subiti. Ciò porrebbe la questione al di fuori della competenza della Corte, limitata alle richieste di accertamento di violazioni dei diritti umani<sup>4</sup>.

Tuttavia, il tentativo dello Stato non è andato a buon fine, in quanto vi è una consolidata giurisprudenza della Corte orientata ad ammettere ricorsi di questo tipo. Ciò è quanto avvenuto, ad esempio, nel caso *The Registered Trustees of the Socio-Economic Rights and Accountability Project (SERAP) v. Federal Republic of Nigeria & UBEC*, in cui i giudici hanno constatato che la semplice affermazione di una violazione dei diritti fondamentali nel territorio di uno Stato membro è sufficiente *prima facie* a giustificare la competenza della Corte sulla controversia, senza pregiudizio per il merito del ricorso<sup>5</sup>.

La seconda questione preliminare ha riguardato, invece, l'ammissibilità della domanda in ragione di un simile ricorso pendente davanti alla stessa Corte<sup>6</sup>. Secondo l'art. 10 del Protocollo, per essere ammissibile, il ricorso individuale non deve essere anonimo, né "[b]e made whilst the same matter has been instituted before another International Court for adjudication". Nell'interpretazione fornita dal convenuto, le condizioni che determinano l'inammissibilità della richiesta devono essere interpretate singolarmente per cui, al verificarsi di una delle circostanze, la Corte deve dichiarare la domanda inammissibile ed è pertanto tenuta a valutare l'oggetto del primo processo per vedere se mira a raggiungere lo stesso scopo del secondo. L'orientamento della Corte è, tuttavia, ancora una volta diverso dalle richieste del Governo ed è incline a trattare i requisiti di ricevibilità in modo cumulativo.

Sulla questione dell'anonimato, i giudici hanno osservato che la richiesta è stata presentata dal Centro risorse HEDA, per conto della popolazione del delta del Niger, regolarmente registrato in Nigeria e che

<sup>4</sup> Cfr. CCJE, *El Haji Mame Abdou Gaye v. The Republic of Senegal*, ECW/CCJ/JUD/01/12, 26 January 2012.

<sup>5</sup> CCJE, *The Registered Trustees of the Socio-economic and Accountability Project (SERAP) v. Nigeria & UBEC* ECW/CCJ/JUD/07/10, 30 November 2010. Si veda anche *Dr. George S. Boley v Republic of Liberia & 3 Ors*, ECW/CCJ/JUD/24/19, 28 June 2019, p. 10

<sup>6</sup> Il riferimento è al caso *Jobny King & 10 Others v. Federal Republic of Nigeria*, ECW/CCJ/APP/34/2018.

ha fornito un indirizzo per le notifiche. Le ONG e gli individui possono presentare ricorsi per conto di un gruppo o di una comunità di persone, anche di un numero indeterminato, se a ciò autorizzate<sup>7</sup>. Tale autorizzazione è stata concessa dallo Stato stesso in fase di registrazione dell'ONG e, in merito alle persone colpite, queste sono potenzialmente tutte quelle che hanno vissuto il massiccio inquinamento della loro terra, dell'acqua e del loro ambiente, che ha condotto al manifestarsi di problemi di salute.

L'azione dell'ONG è stata dunque condotta in nome della popolazione abitante nelle zone del delta del Niger, colpita dagli effetti negativi della combustione del gas estratto, rientrando così nella fattispecie dell'*actio popularis*, volta alla tutela dell'interesse pubblico all'osservanza della legge. Secondo i giudici, ai fini dell'ammissibilità di una tale azione, diversi criteri devono quindi essere soddisfatti<sup>8</sup>. In tal senso, la tutela dei diritti deve avvenire nell'interesse di un determinato gruppo di persone e non solo di singoli individui. Le richieste devono essere presentate esclusivamente a beneficio del gruppo<sup>9</sup>. Inoltre, le vittime, sebbene non individualmente determinabili, devono essere collettivamente identificate dalla Corte ai fini del riconoscimento del risarcimento e della sua quantificazione.

Nel caso di specie, i giudici concordano che i diritti oggetto del ricorso sono basati su diversi articoli della Carta africana riconducibili a un gruppo di persone. Per quanto riguarda il secondo criterio, i provvedimenti richiesti dal ricorrente sono tutti relativi all'accertamento delle violazioni della Carta, all'applicazione dei regolamenti sui gas e alla riscossione delle multe, pertanto non a beneficio del ricorrente ma piuttosto delle popolazioni interessate. In merito al terzo criterio le presunte vittime sono le persone abitanti in quella zona, da anni esposte alle attività inquinanti. Alla luce di quanto precede, la Corte ha ritenuto che il ricorso presenti *in toto* i caratteri dell'*actio popularis*

Rispetto al fatto che attualmente è pendente un caso dinanzi alla Corte con un oggetto simile, la Corte ha in diverse occasioni ricordato che l'altro limite alla sua competenza è quello prescritto dall'art. 10, lett. d), ii) del Protocollo A/P.1/7/91, come modificato dal Protocollo supplementare, che le impedisce di esaminare una causa che sia già stata sottoposta a un altro tribunale competente<sup>10</sup>. La *ratio* della disposizione è di evitare che due procedimenti internazionali siano esaminati parallelamente, al fine di ridurre il rischio di interpretazioni conflittuali tra le varie giurisdizioni. La norma contempla pertanto il

---

<sup>7</sup> CCJE, *The Registered Trustees of Jama'a Foundation & 5 Others v Federal Republic of Nigeria & 1 Other*, ECW/CCJ/JUD/04/20, 20 March 2020, pp. 14-15.

<sup>8</sup> Cfr. CCJE, *The Incorporated Trustees of Laws and Rights Awareness Initiatives v. Federal Republic of Nigeria*, ECW/CCJ/JUD/16/20, 10 July 2020.

<sup>9</sup> CCJE, *Patrick Eholor (President of One Love Foundation) v Federal Republic of Nigeria*, ECW/CCJ/APP/38/21, 9 December 2023.

<sup>10</sup> CCJE, *El Haji Mame Abdou Gaye v. The Republic of Senegal*, cit., p. 19.

ricorso dinanzi a un altro tribunale internazionale e non una causa simile depositata presso la Corte stessa<sup>11</sup>.

L'ipotesi in cui siano presentati ricorsi aventi lo stesso oggetto ai fini della decisione è contemplata dall'articolo 38 del Regolamento della Corte di giustizia. In tal caso, sentite le Parti, i giudici possono disporre in qualsiasi momento la riunione di due o più cause aventi lo stesso oggetto ai fini della fase scritta o orale del procedimento, nonché della sentenza definitiva. Tuttavia, va osservato che un'ordinanza di riunione delle cause è una facoltà della Corte, che non è stata esercitata nel caso di specie.

#### **4. In merito alle richieste delle Parti**

Secondo la memoria presentata dal ricorrente, il *gas flaring* rappresenta una pratica dannosa per l'ambiente che introduce nell'atmosfera sostanze tossiche, come l'anidride solforosa e il monossido di carbonio, le quali contribuiscono al riscaldamento globale e producono un aumento di piogge acide. In aggiunta, nel ricorso è stato sottolineato il legame esistente tra tali forme di inquinamento e fenomeni anomali di mortalità nonché danni temporanei e permanenti. Lo Stato non si sarebbe preoccupato di considerare l'impatto negativo sulla vita delle persone e non avrebbe prestato adeguata attenzione medica a coloro che lavoravano negli impianti estrattivi.

In sua difesa, il Governo ha sostenuto che le lamentele non sono state accompagnate da sufficienti prove. In tal senso, non sarebbe stato dimostrato il nesso di causalità tra l'attività condotta (o le eventuali omissioni) e i diritti violati, così come previsto dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui una riparazione può essere ordinata solo a condizione che il danno in questione sia dimostrato e che si accerti l'esistenza del nesso tra questo e l'azione commessa<sup>12</sup>. Inoltre, lo Stato ha sostenuto l'impossibilità di essere dichiarato negligente in quanto si è costantemente impegnato attraverso l'adozione di diversi atti normativi finalizzati a eliminare gradualmente il *gas flaring*, ridotto del 70% negli ultimi 15 anni<sup>13</sup>. Da ultimo, sarebbe anche possibile menzionare il *Petroleum Industry Act*, approvato nel 2021 per riorganizzare la *governance* del settore.

#### **4.1. Sull'obbligo generale di tutelare i diritti umani, il diritto alla vita e il rilievo della dignità umana**

Secondo l'art. 1 della Carta Africana, le Parti “shall recognize the rights, duties and freedoms enshrined in this Chapter and shall undertake to adopt legislative or other measures to give effect to them”. Tale

---

<sup>11</sup> Vi è anche l'ipotesi di una causa simile pendente dinanzi a un tribunale nazionale. In tal caso, nulla osta a che il giudice comunitario possa pronunciarsi sul caso.

<sup>12</sup> CCJE, *Karim Meissa Wade v. Republic of Senegal*, ECW/CCJ/JUD/13/19, p. 28.

<sup>13</sup> WB, [Global Gas Flaring Tracker Report](#), 2023.

obbligo implica che gli Stati devono intraprendere azioni positive concrete per garantire l'esercizio dei diritti fondamentali<sup>14</sup>. Il successivo articolo chiamato in causa è il diritto alla vita, tutelato dall'art. 4 della Carta, secondo cui "Human beings are inviolable. Every human being shall be entitled to respect for his life and the integrity of his person. No one may be arbitrarily deprived of this right".

La lettura congiunta delle due disposizioni privilegia il legame funzionale esistente tra il diritto alla vita e gli altri diritti protetti dalla Carta, per cui l'esercizio del primo risulta una condizione essenziale per tutelare la vita delle persone. Secondo il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani, e con riferimento al Patto sui diritti civili e politici, "[t]he duty to take positive measures to protect the right to life derives from the general duty to ensure the rights recognized in the Covenant, which is articulated in article 2, paragraph 1, when read in conjunction with article 6, as well as from the specific duty to protect the right to life by law"<sup>15</sup>.

Da notare che, con particolare riguardo ai diritti alla vita, e in misura sempre crescente, al rispetto della vita privata e familiare, la giurisprudenza delle corti regionali sui diritti umani e dei *treaty bodies* ha utilizzato il parametro del *real and imminent threat* di cui lo Stato è a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, per l'attivazione dell'obbligo positivo di adottare tutte le misure necessarie a prevenire la violazione di tali diritti. Gli organi giurisdizionali, quando si sono pronunciati nel senso di accogliere le richieste dei ricorrenti, hanno riconosciuto una minaccia reale, in quanto basata su prove scientifiche, e imminente.

Nella sentenza oggetto del presente commento, la Corte ha preso atto dell'approvazione dell'*Associated Gas Reinjection Act* del 1979, a cui ha fatto seguito il NPGFC del 2016 e i Regolamenti del 2018. Inoltre, secondo la relazione sulla valutazione dell'impatto del *gas flaring* sull'economia nigeriana, pubblicata nel 2019 da PricewaterhouseCoopers (PwC), in seguito all'adozione di tali misure vi è stato un calo costante della percentuale di gas bruciato in Nigeria. Se il volume di gas bruciato in torcia nel 2002 era pari al 53% del totale prodotto, il volume di gas bruciato nel 2018 era equivalente al 10%. Alla base di tali risultati, vi sarebbe la crescente consapevolezza ambientale, tradottasi in normative stringenti che hanno costretto le compagnie petrolifere internazionali in Nigeria a ridurre il loro carico di emissioni e in investimenti in progetti di commercializzazione del gas nell'ambito del NGFCP<sup>16</sup>.

I risultati descritti, peraltro non contestati dal ricorrente, testimoniano la condotta dello Stato in conformità con l'obbligo positivo, che non si esaurisce con l'emanazione di leggi e politiche ma si estende alle necessarie misure attuative per eseguire gli obblighi di legge e monitorare le pratiche delle società

---

<sup>14</sup> CCJE, *Adou Kouame & 14 Ors v. Côte d'Ivoire*, ECW/CCJ/JUD/46/23, 30 November 2023, parr. 175-179.

<sup>15</sup> HRC, CCPR/C/GC/36, *General Comment No. 36. Article 6: Right to Life*, 2018, par. 21.

<sup>16</sup> PWC, [Assessing the Impact of Gas Flaring on the Nigerian Economy](#), 2019, p. 6.



coinvolte nelle attività petrolifere. La Corte non ha pertanto rilevato alcuna violazione dell'art. 1 della Carta africana.

Rispetto alla tutela della vita, nella prassi della Corte, per dimostrare una sua privazione arbitraria occorre dimostrare l'effettiva perdita di vite umane<sup>17</sup>, mentre le dichiarazioni del ricorrente non sono state corroborate da prove impedendo di valutare in che misura le azioni dello Stato abbiano condotto a tali perdite. La genericità delle informazioni contenute nel ricorso non si sono rivelate utili. Sarebbe stato piuttosto necessario condividere dati scientifici certi che collegassero i decessi all'inquinamento causato dalle attività di *gas flaring*.

Connesso agli artt. 1 e 4 appare anche l'art. 5 della Carta, secondo cui “[e]very individual shall have the right to the respect of the dignity inherent in a human being and to the recognition of his legal status. All forms of exploitation and degradation of man particularly slavery, slave trade, torture, cruel, inhuman or degrading punishment and treatment shall be prohibited”.

La disposizione contiene due distinti elementi. Da un lato, vi è il diritto al rispetto della dignità umana; dall'altro lato, sono proibiti quegli atti lesivi della dignità, quali la tortura, i trattamenti inumani e degradanti. Di questi elementi, solo il primo è venuto in rilievo nel caso di specie, alla luce del fatto che il concetto di dignità umana è solitamente considerato una fonte autonoma di obblighi<sup>18</sup>.

La Corte ha riconosciuto, in linea di principio, che le questioni di carattere ambientale sollevate nel ricorso possono avere un impatto sulla vita degli individui e della comunità di riferimento, influenzando negativamente sulla capacità delle persone di sviluppare pienamente la propria personalità e soddisfare le proprie aspirazioni. Tuttavia, i giudici hanno sottolineato come, anche nel caso di lesioni della dignità, la richiesta di risarcimento debba essere supportata da prove, il cui onere ricade sull'attore<sup>19</sup>. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito prove a sostegno delle sue affermazioni e, in ragione di tali mancanze, non è stato possibile stabilire alcun legame tra i comportamenti commissivi o omissivi statali e la presunta violazione dei diritti delle popolazioni del delta del Niger.

## 4.2. La tutela ambientale e della salute ai sensi della Carta africana

La seconda parte delle richieste del ricorrente attiene agli effetti negativi del *gas flaring* sulla salute e sull'ambiente. L'art. 16 della Carta prevede che ogni individuo “shall have the right to enjoy the best

---

<sup>17</sup> CCJE, *Aircraftwoman Beauty Igbobie Uzēzi v The Federal Republic of Nigeria*, ECW/CCJ/JUD/11/21, 30 April 2021, p. 32.

<sup>18</sup> Cfr. J.P. COSTA, *Human Dignity in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights*, in C. MCCRUDDEN (ed. by), *Understanding Human Dignity*, Oxford, 2014, pp. 393-402. Secondo altri autori, il concetto di dignità umana è “idoneo a far scaturire non solamente diritti in capo agli individui, ma anche doveri”, nella misura in cui esso “esprimerebbe valori collettivi giuridicamente rilevanti”. P. DE SENA, *Dignità umana in senso oggettivo e diritto internazionale*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2017, p. 574.

<sup>19</sup> CCJE, *Mrs Helen Joshua & Anor v Federal Republic of Nigeria*, ECW/CCJ/JUD/02/22, 15 February 2022.

attainable state of physical and mental health” e che le Parti “shall take the necessary measures to protect the health of their people and to ensure that they receive medical attention when they are sick”. La disposizione impone agli Stati di garantire che le persone sotto la loro giurisdizione godano del più alto livello possibile di salute fisica e mentale.

Tale diritto è stato oggetto del Commento generale n. 14 del Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali, il quale ha sottolineato che la fattispecie in questione non si limita all’obbligo di fornire cure mediche, ma include la necessità di agire per creare un contesto socio-economico nel quale gli individui conducano una vita sana. Elementi di tale contesto sono l’accesso al cibo, la previsione di un alloggio adeguato, l’accesso all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, la previsione di condizioni di lavoro sicure e in un ambiente salubre<sup>20</sup>.

Su tali aspetti, un importante orientamento è fornito dalle Linee-guida e principi sui diritti economici, sociali e culturali contenuti nella Carta, elaborati dalla Commissione africana, che richiedono l’adozione di piani e programmi nazionali per garantire il diritto alla salute, elaborati sulla base di opportune valutazioni d’impatto sanitario, sociale e ambientale, attraverso processi inclusivi e trasparenti<sup>21</sup>.

Di per sé, le doglianze del ricorrente sarebbero perfettamente rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 16 ma, ancora una volta, la Corte ha ritenuto che le domande di cui è investita debbano essere supportate da rapporti, cartelle cliniche o altri tipi di documenti provanti i problemi di salute sofferti dagli individui a causa delle azioni o omissioni dello Stato. Al contrario, il convenuto ha fornito documentazione attestante una qualche forma di miglioramento dell’ambiente della regione del delta del Niger, come risultato dell’emanazione di leggi dedicate e della riduzione percentuale del *gas flaring*.

L’ultima disposizione ritenuta violata è l’art. 24 della Carta africana, secondo cui “[a]ll peoples shall have the right to a general satisfactory environment favorable to their development”. Questo diritto collettivo impone agli Stati membri l’obbligo di mantenere uno stato dell’ambiente che soddisfi gli esseri umani che in esso vivono e favorisca lo sviluppo sostenibile. A tal riguardo, lo Stato deve agire con diligenza, adottando tutte le misure appropriate (legislative, amministrative e di altro tipo) e mantenendo una vigilanza costante sulla loro applicazione con il fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti.

In tale caso, l’obbligo di risultato e di diligenza sembrano coesistere e rinforzarsi reciprocamente poiché contribuiscono entrambi a determinare le modalità che lo Stato può adottare per tutelare le persone sotto la propria giurisdizione. Tali obblighi non devono quindi essere confusi con quelli il cui oggetto è

---

<sup>20</sup> CESCR, *General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12 of the Covenant)*, E/C.12/2000/4, 2000, par. 43.

<sup>21</sup> ACHPR, *Principles and Guidelines on the Implementation of Economic, Social and Cultural Rights in the African Charter on Human and Peoples’ Rights*, 2011, parr. 60-67.

l'esecuzione di una determinata condotta, indipendentemente dall'effetto che tale azione potrebbe avere in relazione alla prevenzione di determinate conseguenze negative.

In tal senso, nelle decisioni dei vari organi internazionali miranti a tutelare i diritti umani dagli effetti negativi del degrado ambientale e del cambiamento climatico, si fa riferimento agli obblighi positivi in capo agli Stati di adottare tutte le misure necessarie per garantire l'esercizio dei diritti fondamentali, di volta in volta richiamati, nei confronti delle persone sotto la propria giurisdizione<sup>22</sup>.

La Commissione del diritto internazionale (ILC) ha descritto il criterio della diligenza con riferimento al *Draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities* adottato nel 2001. Il Commentario agli articoli ha specificato che “The duty of due diligence [...] is not intended to guarantee that significant harm be totally prevented, if it is not possible to do so”<sup>23</sup>.

La *due diligence* si manifesta in sforzi ragionevoli da parte di uno Stato per informarsi sulle conseguenze prevedibili di una determinata situazione al fine di adottare misure preventive o di risposta, unilaterali o in cooperazione con terzi, in modo tempestivo. Tali misure comprendono, da un lato, la formulazione di politiche volte a prevenire gravi danni o a ridurre al minimo il rischio e, dall'altro, l'attuazione di tali politiche.

In merito al livello di diligenza rispetto al quale esaminare la condotta dello Stato di origine, è necessario valutare ciò che ragionevolmente è considerato appropriato e proporzionale al grado di pericolo sussistente nel caso di specie. Attività che possono essere considerate ultra-pericolose richiedono standard di diligenza più elevati nella progettazione e attuazione delle misure.

Ciò che è considerato ragionevole oggi può tuttavia cambiare nel tempo. Il criterio della diligenza è un parametro dinamico e costantemente in evoluzione, secondo cui gli Stati devono stare al passo con lo sviluppo della scienza e i cambiamenti tecnologici.

La valutazione della condotta del soggetto non può infatti prescindere dall'applicazione dei principi del *best effort* e della *best available technology* (BAT), così come da un'analisi dei costi-benefici associati all'adozione di misure appropriate.

Il principio della BAT è richiamato in diverse convenzioni internazionali sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile con l'obiettivo di definire un parametro di riferimento che garantisca la flessibilità e l'adattamento delle regole di un trattato agli sviluppi sociali. Secondo il menzionato principio, nessuna

---

<sup>22</sup> Si rimanda a G.G. NUCERA, *Le misure di adattamento al cambiamento climatico tra obblighi internazionali e tutela dei diritti umani*, Napoli, 2023, p. 260-261. Cfr. P. PUSTORINO, *Cambiamento climatico e diritti umani*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2021, pp. 596-605.

<sup>23</sup> UN, ILC, *Draft articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, with commentaries, text adopted by the International Law Commission at its fifty-third session, in 2001, and submitted to the General Assembly as a part of the Commission's report covering the work of that session (A/56/10)*, in *Yearbook of the International Law Commission*, 2001, vol. II, Part Two, p. 15.

tecnologia o tecnica può essere considerata una BAT senza una ricerca efficace sullo stato attuale della scienza e della tecnologia. La Convenzione di Helsinki sulla protezione e l'uso dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, del 1992<sup>24</sup>, ha definito come identificare la migliore tecnologia disponibile attraverso l'applicazione, tra gli altri, dei seguenti parametri: “(a) Comparable processes, facilities or methods of operation which have recently been successfully tried out; (b) Technological advances and changes in scientific knowledge and understanding; (c) The economic feasibility of such technology”<sup>25</sup>.

Va notato che, tuttavia, laddove tale principio non è stato espressamente menzionato, esso è stato applicato attraverso l'interpretazione estensiva di talune disposizioni dei trattati sulla gestione delle risorse naturali condivise. Ci sono diversi casi in cui i tribunali internazionali hanno fornito interpretazioni dinamiche ed evolutive delle disposizioni di un trattato. Ne è esempio la Corte internazionale di giustizia (ICJ), che ha riconosciuto dal 1971 l'importanza di adottare un'interpretazione evolutiva oltre che sistematica<sup>26</sup>.

Nel caso *Pulp Mills on the River Uruguay*, la ICJ ha riconosciuto l'importanza di applicare la migliore tecnologia disponibile al fine di rispettare gli obblighi di prevenzione dell'inquinamento ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto del fiume Uruguay<sup>27</sup>. In tal caso, sia l'Argentina che l'Uruguay hanno concordato sull'applicazione del principio della BAT<sup>28</sup>.

Nel caso in esame, al fine di analizzare la condotta del convenuto, la Corte ha ricordato l'adozione di diverse leggi, periodicamente aggiornate, e, attraverso la trasmissione di relazioni indipendenti, ha dimostrato che vi è stata una diminuzione delle quantità di gas bruciate a seguito dell'estrazione sebbene la pratica non sia stata del tutto eliminata. Il ricorrente, da parte sua, non ha contestato le informazioni né ha fornito alla Corte prove in senso contrario.

---

<sup>24</sup> *Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes*, Helsinki, 17 March 1992, in *UNTS*, vol. 1936, p. 269. Per approfondimenti sulla Convenzione si rinvia a A. TANZI, O. MCINTYRE, A. KOLLIPOULOS, A. RIEU-CLARKE, R. KINNA (eds.), *The UNECE Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses*, Leiden-Boston, 2015.

<sup>25</sup> Si veda l'*Annex I*. Altri riferimenti al principio nelle convenzioni internazionali sono menzionati in P. MERKOURIS, *The Principle of Sustainable Development and Best Available Technology under International Law*, in K. MAKUCH, R. PEREIRA (eds.), *Environmental and Energy Law*, Chichester, 2012, pp. 37-60.

<sup>26</sup> Nel parere su *Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)*, la Corte ha affermato che i trattati devono essere interpretati e applicati nel quadro del sistema giuridico prevalente al momento dell'interpretazione. ICJ, *Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970)*, Advisory Opinion, 21 June 1971, in *I.C.J. Reports 1971*, par. 53.

<sup>27</sup> ICJ, *Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina) c Uruguay*, Judgment, 20 April /2010, in *I.C.J. Reports 2010*, par. 246. Cfr. anche *Statuto del fiume Uruguay*, 29 Febrero 1975, in *UNTS*, vol. 1295, p. 331.

<sup>28</sup> Si vedano le posizioni dell'Argentina e dell'Uruguay, riportate ai parr. 220 e 192 della sentenza.

Pertanto, in assenza di dati ed evidenze scientifiche che dimostrino che il *gas flaring* abbia causato un degrado ambientale tale da ledere i diritti delle persone che vivono nella regione del delta del Niger, la Corte non ha potuto constatare alcuna violazione dell'art. 24.

## 5. Conclusioni

La sentenza, anche se non ha accolto le richieste del ricorrente, si colloca nel solco delle *litigations* internazionali in materia di tutela dei diritti connessi a gravi forme di inquinamento ambientale. La Corte, in linea con la tendenza giurisprudenziale contemporanea, ha sottolineato a più riprese le interconnessioni esistenti tra le misure a tutela della natura e i diritti alla vita, alla dignità umana e alla salute chiamati in causa. Tale analisi olistica, tuttavia, non ha condotto la Corte a una pronuncia di condanna dello Stato, a causa di un ulteriore aspetto che vale la pena sottolineare, vale a dire l'importanza di fornire alla Corte dati scientifici. Sono infatti questi ultimi, ove certi e inconfutabili, che consentono di stabilire il nesso di causalità necessario per condannare le azioni e omissioni dello Stato.

Il dato scientifico ha sempre rivestito un ruolo fondamentale in tutte le giurisdizioni. Vale la pena, in questa sede, richiamare la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani che, a partire dal caso *Tătar v. Romania*, ha guidato i successivi sviluppi<sup>29</sup>. In quella occasione, la Corte aveva dichiarato che vi era stata una violazione della Convenzione, ritenendo che le autorità rumene fossero venute meno al loro dovere di valutare, in modo soddisfacente, i rischi che l'attività poteva comportare, e di adottare misure adeguate al fine di proteggere i diritti degli interessati al rispetto della loro vita privata. I ricorrenti non erano riusciti però a dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra l'esposizione al cianuro di sodio e gli effetti negativi, minando quindi la possibilità per la Corte di accertare una violazione del diritto alla vita<sup>30</sup>. Tuttavia, l'assenza di certezze riguardo alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche non poteva giustificare un ritardo da parte dello Stato nell'adozione di misure efficaci e proporzionate.

In tal senso, nell'ambito della Convenzione europea dei diritti umani si possono distinguere due ipotesi. Nel primo caso, in presenza di prove scientifiche circa i danni gravi per la salute, si rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2 sul diritto alla vita. Nella seconda ipotesi, in assenza di certezza scientifica ma in presenza di un serio rischio che cagioni pregiudizio alla vita privata e familiare, si può accertare la violazione dell'art. 8.

---

<sup>29</sup> ECtHR, *Tătar v. Romania*, No. 67021/01, 27 January 2009.

<sup>30</sup> Un rischio significativo, anche se non si è ancora verificato alcun danno effettivo, può condurre a una violazione. Ciò è stato accertato nella sentenza *Taşkın et al. v. Turchia* (No. 46117/99, 10 November 2004, par. 113) in cui la Corte ha riconosciuto la violazione derivante dall'inquinamento suscettibile di danneggiare le persone e che tali condotte rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani (cfr. E. GRANT, *International Human Rights Courts and Environmental Human Rights: Re-Imagining Adjudicative Paradigms*, in *Journal of Human Rights and the Environment*, 2015, p. 162).

Nel caso *Cordella and Others v. Italy*, con riferimento alle attività dell'ex ILVA di Taranto, i richiedenti avevano sostenuto che lo Stato non aveva adottato misure adeguate a proteggere la loro salute e l'ambiente e non aveva fornito informazioni sui rischi. In quell'occasione, gli studi scientifici avevano dimostrato il nesso di causalità tra le attività dell'azienda e gli effetti inquinanti causati in una determinata area e il criterio della residenza era stato decisivo per identificare le vittime<sup>31</sup>. La Corte aveva pertanto rilevato la persistente situazione di inquinamento ambientale pericolosa per la salute di tutta la popolazione che viveva nelle zone a rischio, a cui lo Stato non aveva posto rimedio, violando la vita privata e familiare dei ricorrenti<sup>32</sup>.

Alla luce di quanto precede, appare infine evidente che un elemento non efficacemente sottolineato dal ricorrente è l'obbligo di prevenzione del danno ambientale, in chiave di tutela dei diritti umani. La valutazione della condotta statale dovrebbe infatti tenere conto anche della prevedibilità degli eventi dannosi, al fine di capire quali possano essere le misure più appropriate. Un ruolo fondamentale è rivestito, ancora una volta, dai dati scientifici forniti da enti e agenzie, internazionali e nazionali, che si occupano di tutela dell'ambiente.

Nel settore affine del cambiamento climatico, gli organi giurisdizionali, o quasi-giurisdizionali, chiamati a pronunciarsi hanno evidenziato che le informazioni scientifiche fornite dal Panel intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) sono tali per cui lo Stato non può più “non sapere” di essere una potenziale vittima del riscaldamento globale e che questo fenomeno negativo ormai concerne tutti gli Stati. Proprio in questi termini si è espresso anche il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti dell'infanzia e adolescenza, secondo cui “[f]ailure to take measures to prevent foreseeable human rights harm caused by climate change, or to regulate activities contributing to such harm, could constitute a violation of States' human rights obligations”<sup>33</sup>. Nel caso di specie, alla luce delle prove scientifiche esistenti che dimostrano l'impatto negativo derivante dal *gas flaring* sull'esercizio dei diritti umani, il potenziale danno derivante dalle omissioni dello Stato è ragionevolmente prevedibile<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> La Corte aveva infatti ritenuto che diciannove richiedenti, su 180 complessivi, non fossero vittime, in quanto non risiedevano in una delle città classificate ad alto rischio ambientale e non avevano dimostrato di essere personalmente colpiti dalla situazione lamentata.

<sup>32</sup> ECtHR, *Cordella and Others v. Italy*, No. 54414/13, 54264/15, 24 January 2019, par. 172. A conclusioni analoghe la Corte di Strasburgo è arrivata più di recente anche con riferimento al trattamento dei rifiuti durante l'emergenza in Campania. Secondo i giudici, lo Stato non ha adottato tutte le misure necessarie per tutelare i ricorrenti, con riferimento a un periodo di tempo specifico, dal 1994 fino al termine dello stato di emergenza nel 2010; invece, per il periodo successivo non era stato dimostrato se e in quale misura le omissioni dello Stato avessero avuto un impatto diretto sulla loro vita privata e familiare. ECtHR, *Locascia and Others v. Italy*, No. 35648/10, 19 January 2024, par. 138.

<sup>33</sup> CRC, *Decision adopted by the Committee under the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure, concerning communication No. 104/2019 (Chiara Sacchi, et al v. Argentina)*, CRC/C/88/D/104/2019, 22 September 2021, par. 10.6.

<sup>34</sup> La letteratura scientifica sul fenomeno è vastissima. Si rinvia, *inter alia*, a P. ODJUGO, E. OSEMWENKHAIE, *Natural gas flaring affects microclimate and reduces maize (Zea mays) yield*, in *International Journal of Agricultural Biology*, 2009, pp. 408-412; A. AJUGWO, *Negative effects of gas flaring: The Nigerian experience*, in *Journal of Environment Pollution and Human Health*, 2013,

Alla luce di queste considerazioni, e per rispondere alla domanda posta in apertura del presente contributo, la mancata condanna della Nigeria è sicuramente una occasione persa, in quanto la sentenza avrebbe certamente costituito un ulteriore tassello per rafforzare l'affermazione del diritto della popolazione a vivere in un ambiente sano, seguendo il filone giurisprudenziale avviato con la pronuncia del 2012. Allo stesso tempo, non si può criticare eccessivamente l'analisi dei giudici. Posto che proprio la sentenza sul caso *SERAP*, precedentemente richiamata, aveva generato l'attesa di una nuova decisione innovativa in chiave di giustizia ambientale, appare evidente il comportamento negligente del ricorrente che, nonostante la mole di studi effettuati nell'area del delta del Niger, non solo non è riuscito a sottoporre alla Corte dati scientifici inconfutabili sulle condizioni di salute delle persone e dell'ambiente ma, paradossalmente, non ha neppure contestato le prove fornite dallo Stato, mettendo i giudici nella situazione di impossibilità materiale a pronunciarsi per la violazione dei diritti protetti dalla Carta.

In conclusione, occorre ricordare che una delle funzioni tradizionalmente svolte dalle organizzazioni non governative che si occupano di diritti umani è proprio l'accurata raccolta di informazioni tesa a identificare le violazioni e i loro autori. Tale operazione è fondamentale per promuovere la trasparenza e supportare i procedimenti giurisdizionali. In tal senso, è necessario che le organizzazioni che si ergono a protezione di interessi generali e delle popolazioni, soprattutto in campo ecologico e sanitario, siano effettivamente capaci di raccogliere e utilizzare dati scientifici, altrimenti il rischio è piuttosto di ostacolare il processo di affermazione di un'effettiva giustizia ambientale basata sull'esercizio dei diritti umani.

---

pp. 6-8; O.P. MAFIMISEBI, O.C. OGBONNA, *Environmental Risk of Gas Flaring In Nigeria: Lessons from Chevron Nigeria and Ilaje Crisis*, in *Journal of Environment and Earth Science*, 2016, pp. 180-204; M.C. NWOSISI, O. OGUNTOKE, A.M. TAIWO, I.E. AGBOZU, E.J. NORAGBON, *Spatial patterns of gas flaring stations and the risk to the respiratory and dermal health of residents of the Niger Delta, Nigeria*, in *Scientific African*, 2021, pp. 1-10; F.B. ELEHINAFE, C.I. NWIZU, O.B. ODUNLAMI, F.D. IBUKUN, *Natural Gas Flaring in Nigeria, its Effects and Potential Alternatives - A Review*, in *Journal of Ecological Engineering*, 2022, pp. 141-151.